

Allegato A)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 5/3/2020, modificato con
deliberazione C.C. n. ___ del _____**

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art 12 legge 241 del 1990 e dell'**art. 51 dello Statuto Comunale**, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Valeggio sul Mincio di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 2 – Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e, pertanto, seguono procedure autonome i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale e quelli già diversamente regolamentati a livello comunale, tra i quali a mero titolo di esempio:

- le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate e della normativa sul diritto allo studio;
- le forme di contribuzione previste nel regolamento comunale per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici a persone in situazione di disagio sociale.

Art. 3 - Competenze

Il soggetto competente ad assumere le decisioni è la Giunta Comunale, che impartirà al Responsabile del Servizio le direttive relative nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e dei benefici erogabili

Il Comune di Valeggio sul Mincio, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni del territorio, può mettere a disposizione delle stesse, congiuntamente o singolarmente, previa richiesta, spazi e strumenti in sua disponibilità, per il perseguimento dei fini associativi e per la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.

Sono messi a disposizione, in base ai criteri stabiliti negli articoli seguenti ed alle disponibilità effettive:

- contributi economici in denaro, che si distinguono in:
 - a) contributi a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi, Associazioni o Enti del Terzo Settore, su richiesta dei medesimi (contributi su istanza di parte);
 - b) contributi nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, su iniziativa del Comune (contributi convenzionali);
 - c) contributi per l'adesione e/o la permanenza all'interno di organismi associativi (contributi associativi);
 - d) per l'adesione e/o la partecipazione ad iniziative e progetti promossi da terzi (contributi partecipativi);
 - e) per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali o per iniziative di solidarietà internazionale (contributi di solidarietà).
- vantaggi economici, ossia l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali adottati in materia;
- aiuti organizzativi del seguente tipo:
 - locali da adibire a sede delle Associazioni, come disciplinato dai successivi articoli 7 e 8;
 - locali o spazi per iniziative o attività;
 - utilizzo di strutture, impianti, mezzi o attrezzature pubbliche.

L'Amministrazione Comunale si pronuncia, nei limiti di cui al comma precedente, a fronte di una richiesta specifica da parte dell'Associazione.

Art. 5 - Settori di intervento.

Il Comune concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinate dal presente regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto

comunale, con gli atti di indirizzo del Consiglio e gli ambiti di intervento di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 perseguano fini di pubblico interesse, quali a titolo meramente esemplificativo:

- Arricchiscano, promuovano e valorizzino l'offerta culturale e turistica della popolazione;
- Promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- Favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- Promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- Siano volti a scopi di solidarietà e di beneficenza;
- Promuovano la coscienza ambientale e civica;
- Promuovano la formazione e l'informazione;
- Promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative delle attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza agli obblighi già assunti verso il Comune.

Art. 6 - Destinatari

La concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, con esclusione dei partiti politici ed associazioni sindacali, degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, nonché delle associazioni, società sportive dilettantistiche, fondazioni, comitati ed altre istituzioni, iscritti nel pertinente Albo comunale e, aventi sede nel Comune di Valeggio sul Mincio, che esercitino, senza scopo di lucro e con finalità civiche solidaristiche o di utilità sociale, una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 o la cui attività persegua una finalità di pubblico interesse per i cittadini di Valeggio sul Mincio.

È possibile la concessione di benefici economici a favore di Associazioni aventi sede fuori dal Comune di Valeggio sul Mincio e non iscritte all'Albo delle Libere Forme associative del Comune di Valeggio sul Mincio solo qualora organizzino manifestazioni e/o attività sul territorio, nelle quali si evidenzino un interesse pubblico a sostegno della cittadinanza valesgiana, previa valutazione della Giunta Comunale.

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per un'iniziativa specifica che però non abbia fini di lucro.

Art. 7 - Locali da adibire a sede delle Associazioni

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in conformità a quanto previsto dall'art. 71 comma 2 del Codice del Terzo Settore, nei limiti delle possibilità del patrimonio comunale disponibile, si adopera a dare risposta alle eventuali richieste di spazi da destinarsi agli Enti del Terzo Settore, per l'espletamento delle attività ordinarie.

I locali sono assegnati, previa deliberazione di Giunta, alle Associazioni richiedenti, sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

- Possibilità di utilizzo da parte di più Associazioni, per ogni singolo spazio/locale;
- Individuazione di servizi da rendere gratuitamente o in forma agevolata alla cittadinanza, i quali dovranno essere esplicitati nella convenzione;
- Rilevanza dell'attività svolta dall'associazione, per la comunità locale e/o per la collettività in genere.

In caso di più richieste relative ad uno stesso locale, in mancanza di un accordo tra le Associazioni, l'uso dei locali, nell'ambito dei criteri di cui sopra, è assegnato valutando prioritariamente la rilevanza dell'attività svolta nel territorio, e secondariamente la data di presentazione della domanda.

I contratti di comodato di beni mobili o immobili, non utilizzati per fini istituzionali, possono essere stipulati solo con Enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, così come previsto dall'art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. La durata massima è di 30 anni.

La concessione di utilizzo di locali/stabili/spazi comunali agli enti/associazioni non iscritte al RUNTS è disciplinata da apposita concessione/contratto, nel quale viene modulato il canone di utilizzo del bene, con eventuale possibilità di agevolazione, sulla base della valutazione dei servizi di pubblica utilità, da rendersi a cura dell'Associazione, a vantaggio della collettività locale, in

un'ottica di sostegno alla sussidiarietà orizzontale.

L'Amministrazione Comunale può accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso alle Associazioni per verifiche e controlli di conformità convenzionale.

L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso dei locali concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima all'Associazione, salve ipotesi di necessità o urgenza. A quest'ultima viene riconosciuta la priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in convivenza con altre Associazioni.

L'Associazione comunica, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio.

Art. 8 - Concessione di spazi per uso temporaneo

Ai sensi dell'art 70 del D. Lgs. n. 117/2017 agli Enti del Terzo Settore può essere concesso l'utilizzo non oneroso di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee.

L'utilizzo di tali spazi, mezzi, strutture, impianti avviene secondo le modalità e gli oneri, per le Associazioni non iscritte al RUNTS, stabiliti dai singoli regolamenti e/o procedure d'uso, se esistenti, o con le modalità indicate in apposito provvedimento autorizzativo di competenza della Giunta Comunale, sempre per attività coerenti con la destinazione d'uso degli spazi.

Art. 9 – Contributi assegnati a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi (contributi su istanza di parte)

Le attività e/o le iniziative per le quali può essere richiesto il sostegno finanziario dell'Amministrazione devono essere relative esclusivamente all'anno in corso e non ancora completate o all'anno in corso e ad una o due annualità successive (per un massimo di tre annualità, considerata quella in corso).

Non vengono riconosciuti contributi per attività:

- già completate al momento della presentazione dell'istanza di concessione;

Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ritenute **ammissibili** le seguenti tipologie di spesa (comprehensive di IVA se non recuperabile) che risultino chiaramente funzionali alla realizzazione delle iniziative/attività candidate a finanziamento:

- spese generali (utenze, affitto sede, materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, personale non volontario, spese pulizia, guardiania). L'ammontare delle spese generali non può superare il 20% delle spese ammissibili del progetto;
- pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria organizzativa;
- per l'acquisto di beni strumentali e di investimento;
- per la pubblicazione di libri, DVD, CD o altro materiale;
- affitto sale e allestimento;
- service e noleggio attrezzature;
- compensi a relatori, ricercatori, esecutori, direzione artistica e analoghi;
- ospitalità e trasferimenti;
- spese di rappresentanza per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili del progetto;
- diritti d'autore e connessi;
- spese di assicurazione;
- occupazione suolo pubblico e permessi;
- tutte le spese non espressamente dichiarate inammissibili (vedi capoverso successivo) e che non siano in contrasto con specifiche disposizioni di legge.

Sono considerate **non ammissibili** le seguenti tipologie di spesa:

- per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- la quantificazione economica del lavoro volontario;
- per l'effettuazione di erogazioni liberali;
- spese per le quali il richiedente sia già destinatario di risorse erogate (sotto forma di contributo o

corrispettivo) dal Comune di Valeggio.

Modalità di presentazione delle domande

Le associazioni che intendano chiedere al Comune l'assegnazione di contributi a sostegno della propria attività dovranno inoltrare domanda scritta utilizzando la modulistica appositamente predisposta, scaricabile dal sito internet del Comune alla pagina <https://www.comune.valeggiosulmincio.vr.it/it/associazioni>

Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno finanziario del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente, ad offerta o a pagamento);
- l'ammontare delle spese e delle entrate previste (preventivo), con impegno a fornire appena possibile (e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa) il rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato di copia delle fatture quietanzate (o altra documentazione fiscale valida) attestanti l'avvenuto pagamento delle spese dichiarate. Tale documentazione a corredo non è richiesta per quelle Associazioni/Enti che siano certificate con il marchio etico "Merita Fiducia" rilasciato dal C.S.V. di Verona;
- la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e corredate da specifica

dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali saranno rigettate d'ufficio.

Termini per la presentazione delle domande

Le istanze di contributo dovranno essere inviate per posta ordinaria oppure trasmesse con PEC o ancora consegnate di persona all'ufficio protocollo del Comune di Valeggio sul Mincio (Piazza Carlo Alberto n. 48, – entro il termine perentorio (minimo 30 giorni) indicato dall'apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Al di fuori di questi termini le domande non saranno prese in considerazione.

L'avviso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, conterrà tra l'altro l'indicazione:

- dell'ambito d'intervento, selezionato tra quelli individuati dal Decreto legislativo n. 117/2017, all'articolo 5 ed esplicitati, a titolo esemplificativo nel precedente punto 5;
- degli obiettivi specifici che con l'erogazione dei contributi l'Amministrazione intende perseguire;
- dell'ammontare delle somme disponibili e l'ammontare del contributo massimo erogabile per ciascuna associazione richiedente nel corso dell'anno;
- dei criteri di valutazione, scelti tra quelli individuati alla voce successiva.

Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi

Il Responsabile del Settore competente, una volta scaduti i termini di presentazione, provvederà ad istruire le domande pervenute ai fini della loro ammissibilità, provvedendo ad assegnare il punteggio, che sarà indicato nell'avviso, sulla base dei sotto elencati criteri. Una volta conclusa l'istruttoria e assegnati i punteggi verrà convocato l'Esecutivo della Consulta per il Volontariato, che sarà informato delle risultanze e potrà formulare eventuali osservazioni che la Giunta Comunale potrà valutare.

CRITERIO GENERALE

In particolare i contributi potranno essere concessi, di norma, nella misura massima dell'80% della spesa sostenuta per la realizzazione di attività/iniziative ordinarie svolte nell'arco dell'anno ritenute ammissibili (o per la presentazione di nuovi progetti comunque attinenti all'attività statutariamente prevista) osservando i criteri sottoelencati. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale ed utilità pubblica, la Giunta Comunale potrà sempre deliberare la concessione di contributi oltre i limiti fissati, una volta acquisito il parere consultivo dell'Esecutivo della Consulta per il Volontariato.

I contributi assegnati non potranno mai concorrere a formare reddito per il soggetto beneficiario e, dunque, dovranno sempre essere d'importo pari o inferiore alla differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute dall'Associazione nell'ambito dell'iniziativa/attività oggetto di sostegno da parte

del Comune.

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Qualità del progetto, in termini di:

- innovazione e creatività
- storicità (dalla terza edizione consecutiva)
- multidisciplinarietà
- coinvolgimento di relatori, ricercatori, esecutori, artisti, ecc.;

2. Capacità di fare sistema col territorio, in termini di:

- rilevanza sociale e continuità dell'attività programmata per l'intera comunità o per singole categorie di cittadini;
- capacità dell'iniziativa di esprimere effetti duraturi nel tempo;
- capacità di coinvolgimento di un ampio numero di fruitori;
- rilevanza (comunale, sovracomunale);
- coinvolgimento di istituti scolastici (per attività mirate es. organizzazione di corsi, manifestazioni, concorsi o attività di sensibilizzazione);

3. Curriculum delle attività e delle esperienze svolte dal soggetto proponente nello stesso ambito del progetto candidato a finanziamenti;

4. Valorizzazione e promozione territoriale, in termini di:

- incidenza del progetto per la promozione e valorizzazione in chiave turistica e/o di valorizzazione del patrimonio culturale;

~~5.~~ utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network);

6. Sostenibilità finanziaria, in termini di:

- rapporto tra spese e capacità di copertura (con particolare attenzione a entrate già accertate);
- sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati;

7. Struttura organizzativa ed affidabilità soggettiva dell'Ente/Associazione, valutate sulla base di precedenti attività/iniziative consolidate:

- numero di associati/membri iscritti all'associazione (da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione probante);
- eventuali certificazioni/attestazioni possedute dall'Ente/Associazione;

8. Modalità di partecipazione/accesso alle attività organizzate (es. accesso gratuito, accesso ad offerta libera, accesso a pagamento).

Per la valutazione di domande di contributo a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente, intendendosi per tale l'attività complessiva svolta dall'Associazione nell'arco dell'anno, secondo quanto previsto dal proprio statuto, potranno essere impiegati solo i criteri di valutazione indicati ai punti 2, 6 e 7. Il criterio indicato al punto 6 non potrà mai essere impiegato per valutare domande di contributo a sostegno di singoli progetti, iniziative e attività specifiche.

Quantificazione dei contributi

La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificamente destinate a Bilancio ed indicate nell'avviso pubblico, in proporzione al punteggio ottenuto, a seguito dell'istruttoria del competente Responsabile, da ciascuna Associazione ammessa a contribuzione. Le risultanze dell'istruttoria effettuata dal competente Responsabile dovranno constare da apposito verbale, che conterrà la proposta di riparto dei contributi, il quale, previa acquisizione del parere consultivo da parte dell'Esecutivo della Consulta, sarà approvato dalla Giunta Comunale, la quale potrà, comunque, sempre modificare la proposta, con adeguata motivazione.

Liquidazione ed erogazione dei contributi

La liquidazione delle somme assegnate verrà effettuata con determina di liquidazione del competente Responsabile con le seguenti modalità:

- nella misura del 50% in seguito alla comunicazione di avvio dell'iniziativa, successiva all'atto di assegnazione, se specificamente richiesto nella comunicazione stessa;
- per la quota residua ad attività/iniziativa realizzata, dietro presentazione di specifico rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato di copia delle fatture quietanzate (o altra documentazione fiscale valida) attestanti l'avvenuto pagamento delle spese dichiarate.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta a consuntivo risulti inferiore a quella preventivata, fermo il principio della percentuale massima finanziabile, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo calcolata sulla differenza tra preventivo e consuntivo, fermo, comunque restando il raggiungimento degli obiettivi previsti al momento della domanda.

Qualora risulti che il contributo concesso ecceda il saldo tra le spese effettivamente sostenute e le entrate effettivamente realizzate, lo stesso sarà decurtato sino a coprire il solo disavanzo accertato. Ove poi le entrate realizzate superino le spese per un importo uguale o superiore al contributo concesso, questo sarà revocato e l'Associazione dovrà provvedere alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo, pena l'avvio di idonee azioni giudiziarie a tutela degli interessi del Comune e l'esclusione per cinque anni dalla possibilità di accedere ad ulteriori contributi e/o vantaggi economici di qualsiasi natura concessi dal Comune.

L'erogazione delle somme assegnate avverrà nel termine di trenta giorni dal relativo atto di liquidazione.

Poiché una parte del contributo assegnato verrà erogata ad attività/iniziativa realizzata, i potenziali beneficiari sono invitati a valutare consapevolmente la propria capacità finanziaria di sostenerne anticipatamente i costi complessivi, attraverso risorse proprie o mediante il ricorso al credito bancario o di fornitura.

Le somme non liquidate o restituite, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nei paragrafi precedenti, costituiranno economia di bilancio e non daranno luogo ad alcuna distribuzione automatica tra le associazioni beneficiarie di contribuzione.

Art. 10 – Contributi straordinari

Al di fuori di quanto specificato all'art. 9, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purchè rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.

Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri di straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati per un importo superiore ad Euro 5.000,00, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di bene e servizi comunali.

L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 20% del totale stanziato in sede di formazione del bilancio di previsione per i contributi ordinari.

In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che dagli elementi indicati all'art. 9, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 11 - Contributi assegnati nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (contributi convenzionali)

A norma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei competenti registri di legge, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, oltre agli oneri per la copertura assicurativa dei volontari/dipendenti coinvolti nella gestione della specifica attività/servizio (infortuni, malattia, r.c. verso terzi), come previsto dall'art. 18, co. 3 del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni indicheranno obbligatoriamente:

- la durata del rapporto convenzionale;

- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

Gli enti suddetti dovranno possedere idonei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Allo scopo verranno valutati:

- la struttura;
- l'attività svolta;
- le finalità perseguite;
- il numero degli aderenti;
- le risorse a disposizione;
- la capacità tecnica e professionale;
- l'esperienza maturata;
- l'organizzazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Ove non diversamente stabilito dalla legge, la decisione di avviare le procedure per la stipula di una convenzione e l'approvazione dei criteri generali del bando disciplinante lo svolgimento della relativa selezione pubblica competono alla Giunta.

Art. 12– Contributi assegnati per aderire e/o permanere all'interno di organismi associativi (contributi associativi)

Il Comune può erogare contributi per l'adesione e/o la permanenza all'interno di organismi associativi. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'adesione ad un organismo associativo e l'approvazione delle relative quote sociali di appartenenza competono alla Giunta.

Art. 13 – Contributi assegnati per aderire e/o partecipare ad iniziative e progetti promossi da soggetti terzi (contributi partecipativi)

Il Comune può erogare contributi per l'adesione e/o la partecipazione ad iniziative e progetti promossi da terzi. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'adesione ad un progetto o la partecipazione ad un'iniziativa promossi, organizzati e/o realizzati da un soggetto terzo, nonché l'approvazione delle relative quote di partecipazione competono alla Giunta.

Art. 14 - Contributi concessi a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali o per iniziative di solidarietà internazionale (contributi di solidarietà)

Il Comune può erogare contributi per iniziative di aiuto e solidarietà a favore di comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali o per iniziative di solidarietà internazionale. Ove non diversamente stabilito dalla legge, l'assegnazione di contributi per finalità solidaristiche e la relativa quantificazione competono alla Giunta. Ai beneficiari è fatto obbligo di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 15 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di:

- segnalare il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione e darne pubblicità sul proprio sito internet e/o canali social;
- realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
- utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui lo stesso è stato formalmente concesso;
- fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico-finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.).

Art. 16 – Decadenza

I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata;
- l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
- non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.

Qualora il contributo sia stato erogato (in tutto o in parte) e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.

Nei casi più gravi la Giunta Comunale potrà disporre, con atto motivato, l'esclusione del soggetto beneficiario per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi.

Art. 17 - Responsabilità

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso i contributi.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 18 - Copertura finanziaria

Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente regolamento in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 19 - Misure per la trasparenza dell'azione amministrativa

A norma di legge, il Comune provvede a rendere nota la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica nella apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 10 delle Preleggi.